

ricorda, peraltro, che la già citata Comunicazione della Commissione europea⁸⁷ prevede specificatamente che: *“Al fine di determinare le modifiche non sostanziali è necessaria una valutazione caso per caso basata su criteri obiettivi”*.

Relativamente al punto 4, un operatore ha suggerito di sostituire il termine *“riprogrammazione”*, più attinente alla programmazione degli enti competenti, con *“variazione del servizio”* o *“modifica del programma di esercizio”*. In proposito sembra più appropriata, rispetto alla formulazione originaria, la terminologia proposta dall'intervenuto.

⁸⁷ Vedi nota n. 79.

Titolo III – Criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici

Capo I - Trasparenza e prevenzione dei conflitti di interesse

Misura 21 – Criteri di nomina delle commissioni aggiudicatrici

Descrizione della misura sottoposta a consultazione

L'articolo 37, comma 2, lettera f), del decreto-legge n. 201/2011, attribuisce all'Autorità il puntuale compito di *"stabilire i criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici"*.

La funzione assegnata all'Autorità si iscrive all'interno del riparto di attribuzione tra lo Stato e le Regioni in materia di individuazione dei criteri in parola, sul quale la Corte costituzionale si è espressa con la sentenza 23 novembre 2007, n. 401⁸⁸, in relazione alle pertinenti disposizioni contenute nell'articolo 84 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Specificamente, secondo quanto statuito dalla Corte, gli aspetti connessi alla composizione delle commissioni di gara e alle modalità di scelta dei componenti attengono all'organizzazione amministrativa degli organismi cui sia affidato il compito di procedere alla verifica del possesso dei necessari requisiti, da parte della imprese concorrenti, per aggiudicarsi la gara. Pertanto, per i contratti inerenti a settori di competenza regionale, le disposizioni statali adottate in materia devono avere carattere suppletivo e cedevole rispetto ad una divergente normativa regionale che abbia già diversamente disposto o che disponga per l'avvenire⁸⁹.

Nondimeno, la definizione dei criteri di nomina delle commissioni di gara nel settore dei trasporti pubblici – finalizzata ad assicurare la professionalità e competenza dei componenti delle commissioni aggiudicatrici e a contrastare le ipotesi di conflitto di interesse – contribuisce a rendere pienamente effettivo il principio di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1370/2007, teso a garantire l'apertura delle gare a tutti gli operatori, nel rispetto del principio di trasparenza e non discriminazione.

Tanto premesso in ordine alla portata applicativa dei criteri adottati dall'Autorità, si osserva preliminarmente come il settore del trasporto pubblico locale sia caratterizzato dalla presenza di numerosi operatori nella cui compagine proprietaria sono rappresentati l'ente o gli enti pubblici territoriali che svolgono, in forma singola o associata, anche funzioni di ente affidante. Pertanto, possono crearsi situazioni nelle quali alle gare indette da un ente affidante, da un suo ente strumentale o da un altro ente delegato, partecipino anche operatori controllati dallo stesso.

Conseguentemente, i criteri in parola sono finalizzati ad evitare la commistione in capo alle medesime amministrazioni di ruoli tra loro incompatibili, introducendo e rafforzando la distinzione tra soggetti regolatori e soggetti regolati.

Nondimeno, proprio in ossequio al riparto di funzioni tra Stato ed enti territoriali prima richiamato, la disposizione di cui al punto 1 chiarisce come spetti agli enti affidanti il compito di adottare misure adeguate per prevenire, individuare e risolvere in modo efficace i conflitti di interesse insorti nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione dei contratti di servizio di trasporto pubblico, per evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la trasparenza della procedura di aggiudicazione e la parità di trattamento di tutti i candidati e gli offerenti; ciò, nell'ambito dei criteri dettati dall'Autorità e nel rispetto della eventuale disciplina regionale in materia.

In caso di presenza di una normativa regionale difforme a quanto stabilito dai presenti criteri, l'Autorità invita le Regioni ad apportare le conseguenti modifiche, tenendo in debita considerazione la circostanza sopra rilevata che tali criteri sono stabiliti anche in attuazione del richiamato principio di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1370/2007.

La definizione dei criteri di nomina delle commissioni aggiudicatrici deve avvenire attraverso l'individuazione, da un lato, dei requisiti di cui devono essere in possesso i componenti e, dall'altro lato, delle condizioni che ne impediscono il conferimento, per evitare ipotesi di conflitto di interessi.

⁸⁸ Espressamente richiamata dalla sentenza 11 marzo 2013, n. 41, riguardante giustappunto la legittimità costituzionale delle funzioni attribuite all'Autorità dall'articolo 37, comma 2, lettera f), del decreto legge n. 201/2011.

⁸⁹ Cfr. Corte costituzionale, sentenza 23 novembre 2007, n. 401, punto 13.

In merito al primo aspetto, si osserva come, in conseguenza dell'applicazione del criterio di aggiudicazione fondato sull'offerta economicamente più vantaggiosa, queste ultime siano chiamate a valutare una pluralità di elementi e ad esercitare una ampia discrezionalità tecnica; la nomina della commissione aggiudicatrice, quindi, deve avvenire in applicazione dei principi generali di trasparenza, responsabilità ed autonomia ed i componenti devono essere selezionati in relazione al possesso di adeguata professionalità e competenza, anche per la valutazione del piano economico finanziario, nonché di una particolare esperienza maturata nella gestione e programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale, nel controllo e monitoraggio degli stessi e nella relativa pianificazione delle reti di trasporto.

Fermo restando il rispetto delle richiamate prerogative degli enti affidanti nell'individuare le puntuali professionalità e competenze necessarie in funzione delle specificità di ciascuna gara, la disposizione di cui al punto 2 introduce l'obbligo, in ossequio ai menzionati principi, di disporre la pubblicazione, nell'apposita sezione del sito internet dell'ente concedente dedicata alla gara, del curriculum e della documentazione relativa ai titoli di studio, alle qualificazioni ed esperienze professionali comprovanti il possesso dei requisiti in parola.

Con riferimento all'individuazione dei casi di inconferibilità dell'incarico di componente delle commissioni aggiudicatrici, si rileva la circostanza, già precedentemente evocata, insita nella particolare esposizione del settore del trasporto pubblico al rischio di possibili conflitti di interessi, attesa la prevalente presenza di operatori partecipati dagli enti concedenti.

Pertanto, con specifico riguardo alle professionalità interne, ovvero ai dipendenti del medesimo ente affidante, occorre evitare che i componenti della commissione di gara siano scelti tra coloro che, in relazione all'ufficio di assegnazione possano essere maggiormente esposti a tale rischio. Siffatta preoccupazione, d'altra parte, deve essere temperata con contestuali esigenze di economicità, nonché con l'interesse a designare commissari competenti nel settore e che abbiano conoscenza del servizio messo a gara. A questo fine, dovrebbe essere favorito il ricorso a dipendenti pubblici con specifica competenza nel settore ma in servizio presso altre Amministrazioni che operano in ambiti territoriali diversi rispetto all'ente affidante, e scelti secondo criteri di rotazione predefiniti, ovvero presso enti strumentali (ad esempio, le Agenzie per la mobilità) caratterizzati da terzietà rispetto all'ente concedente medesimo e a cui sono attribuite specifiche competenze settoriali (punto 3)⁹⁰.

Per cui, le disposizioni presenti al punto 4 individuano le fattispecie di inconferibilità dell'incarico di componente delle commissioni aggiudicatrici, da ritenersi in ogni caso aggiuntive rispetto alla vigente disciplina di legge e regolamentare in materia.

Innanzitutto, non possono essere nominati componenti delle commissioni aggiudicatrici coloro che, rispetto alla specifica procedura di affidamento, abbiano interessi propri, di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, ovvero qualora la suddetta procedura possa coinvolgere gli interessi di persone con le quali abbiano rapporti di frequentazione abituale, di soggetti od organizzazioni con cui loro o il coniuge abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui siano tutori, curatori, procuratori o agenti, nonché di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui siano amministratori o gerenti o dirigenti (lettera a).

Quindi, sono tipizzate le ipotesi di inconferibilità riguardano i soggetti che, in relazione all'attività svolta, siano esposti ad un maggior pericolo di versare in una ipotesi di conflitto di interesse.

Fra tali soggetti vi sono, prioritariamente, coloro che operano, o abbiano operato nel precedente triennio, a qualunque titolo, presso le società partecipate dall'ente affidante attive nel settore del trasporto pubblico e loro controllate (lettera b) nonché prestano servizio, o abbiano prestato servizio (sempre nel precedente triennio), presso l'unità organizzativa dell'ente affidante preposta al controllo del servizio e al controllo delle società partecipate attive nel settore del trasporto pubblico (lettera c) o, ancora, abbiano assunto compiti di gestione, pianificazione della rete, programmazione del servizio e consulenza relativamente al servizio oggetto della procedura di gara (lettera d).

All'atto della nomina, ciascun componente rende una apposita dichiarazione in ordine all'insussistenza di alcuna delle ipotesi di conflitto di interesse (punto 6).

⁹⁰ Pur sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, quali, ad esempio, l'articolo 84, comma 8, del decreto legislativo n. 163/2006 che, in ogni caso, nel settore in discorso ha carattere suppletivo e cedevole rispetto ad una divergente normativa regionale, la quale ben potrebbe disporre nel senso auspicato dall'Autorità.

Infine, la disciplina in esame deve perseguire l'ulteriore obiettivo di garantire l'assoluta neutralità e terzietà dei componenti, disincentivandoli dal perseguire fini e utilità private nell'esercizio della funzione loro assegnata.

Perciò, nell'ambito della disciplina dei criteri di nomina, si ritiene necessaria l'introduzione di opportune misure dissuasive, disponendo l'espresso divieto per il vincitore della gara di affidare incarichi, di qualunque natura, agli ex componenti della relativa commissione aggiudicatrice, per l'intera durata del contratto (punto 5).

L'*enforcement* di tale divieto deve essere assicurato anche attraverso appositi rimedi di natura contrattuale tramite cui far valere siffatta violazione, di cui sono tenuti a dotarsi gli enti affidanti. Parimenti, gli enti in parola devono includere, espressamente, la violazione del divieto in parola tra le cause di esclusione dalla partecipazione alle future gare (punto 7).

Sintesi delle osservazioni e valutazioni

In relazione allo schema di misura sottoposto a consultazione, gli *stakeholders* intervenuti hanno osservato, tra l'altro, quanto segue.

Con riguardo alla disposizione di cui al punto 1, un'associazione degli operatori del settore ha segnalato l'opportunità che l'Autorità curi direttamente le azioni utili a garantire l'applicazione dei criteri stabiliti nella misura. In proposito, nel ribadire quanto già indicato in premessa in ordine al perimetro e alla portata applicativa dei criteri dettati dall'Autorità, si ritiene di non dover modificare il testo della disposizione proprio in ragione di quanto statuito in materia dalla Corte costituzionale con la richiamata sentenza n. 401 del 2007.

Con riferimento alla disposizione di cui al punto 2, sono pervenuti contributi, esclusivamente, da parte di soggetti pubblici i quali hanno evidenziato la necessità di fugare ogni dubbio interpretativo in ordine alla circostanza che la nomina e la costituzione della commissione aggiudicatrice debbano avvenire successivamente allo spirare del termine di presentazione delle offerte⁹¹. Conseguentemente, sempre a decorrere da tale momento l'ente affidante sarà tenuto ad adempiere all'obbligo di pubblicazione del curriculum e della documentazione relativi ai titoli di studio e alle specifiche qualificazioni ed esperienze professionali dei componenti delle commissioni, introdotto dalla misura. Analoghe considerazioni sono state formulate dall'ANAC⁹².

Inoltre, l'ANAC ha ulteriormente evidenziato l'opportunità di chiarire come la commissione aggiudicatrice debba essere formata da un numero dispari di membri e che il requisito in ordine al possesso delle competenze e conoscenze pertinenti all'oggetto della gara debba essere verificato per tutti i componenti, nel rispetto del principio della collegialità delle competenze tecniche in seno alla commissione medesima.

L'Autorità ritiene accoglibili tutte le indicate richieste di precisazione e, pertanto, ha apportato le connesse modifiche al testo finale del punto 2 della misura.

Anche in merito alla disposizione di cui al punto 3 risultano pervenuti contributi da parte dei soli soggetti pubblici, tesi ad evidenziare l'eccessiva severità della misura che sarebbe disallineata a quanto disposto, invece, dall'articolo 84 del decreto legislativo n. 163/2006. In particolare, il comma 3 di tale norma prevede che le commissioni giudicatrici siano presiedute, di norma, da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali, nominato dall'organo competente; analogo *favor* nei confronti del previo ricorso al personale della medesima stazione appaltante è espresso dal comma 10, relativo alla nomina dei componenti diversi dal presidente della commissione⁹³.

Tuttavia, corre l'obbligo di segnalare come tali disposizioni siano proprio fra quelle per le quali è stato evidenziato dalla Corte costituzionale il carattere suppletivo e cedevole rispetto ad una divergente

⁹¹ In ossequio al principio generale in materia contenuto nell'articolo 84, comma 10, del decreto legislativo n. 163/2006.

⁹² Cfr. nota ANAC prot. 56057 del 6 maggio 2015, pag. 18, pubblicato sul sito dell'Autorità.

⁹³ Si segnala come un contributo di un soggetto pubblico suggerisce, invece, di escludere tout court la presenza di tutti i dipendenti pubblici, interni o appartenenti ai ruoli di altre amministrazioni, dalla composizione delle commissioni di gara.

normativa regionale⁹⁴; tant'è che alcune regioni hanno normato in materia, assumendo una disciplina differente rispetto a quella recata dall'articolo 84 del decreto legislativo n. 163/2006⁹⁵.

Tanto chiarito, l'Autorità ha ritenuto di mantenere il testo della disposizione presentato in sede di consultazione, il quale costituisce un criterio ispiratore di una eventuale modifica delle norme regionali, nel caso in cui la materia fosse già oggetto di una divergente disciplina presente in tali ambiti legislativi; mentre, ad avviso dell'Autorità, gli enti affidanti possono valutarne il ricorso diretto in caso di assenza di alcuna disciplina regionale in materia, privilegiando siffatto criterio di composizione delle commissioni di gara in luogo di quello dettato dall'articolo 84 del decreto legislativo n. 163/2006, in ragione della specialità del criterio regolatorio rispetto a quest'ultima disposizione, dettata per tutti i contratti pubblici.

Sulla disposizione di cui al punto 4, da un lato, un'associazione di operatori e un'associazione di soggetti pubblici hanno rilevato l'opportunità di limitare le specifiche ipotesi di incompatibilità ed inconferibilità al solo presidente della commissione; dall'altro lato, due contributi hanno suggerito di eliminare le puntuali fattispecie di cui ai punti c) e d) in quanto eccessivamente ampie.

Tuttavia, tali proposte non risultano accoglibili.

Invero, come sopra evidenziato, i criteri in parola servono ad affrontare la principale criticità presenti nel settore per l'applicazione della disciplina in questione - ossia la presenza di operatori partecipati dagli enti territoriali svolgenti anche funzioni di ente affidante - che può comportare il realizzarsi di ipotesi di conflitto di interesse dovute alla commistione in capo alle medesime amministrazioni di ruoli tra loro incompatibili.

Pertanto, l'Autorità ritiene che una ripermetrazione delle incompatibilità ed inconferibilità al solo presidente della commissione o, ancor più, una eliminazione delle fattispecie indicate, le quali riguardano la tipizzazioni dei casi di maggiore esposizione al rischio che si intende contrastare, creerebbero un arretramento della soglia di prevenzione, minando lo scopo di dare piena attuazione al principio di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1370/2007.

Infine, in relazione alla disposizione di cui al punto 5, due operatori hanno segnalato come il divieto ivi contemplato per il vincitore della gara di affidare incarichi, di qualunque natura, agli ex componenti della relativa commissione aggiudicatrice, per l'intera durata del contratto, possa risultare eccessivo e tale da indurre a rinunce a prendere parte alla commissioni aggiudicatrici, proponendone una riduzione al successivo triennio dall'affidamento.

Per le ragioni appena indicate, anche siffatta proposta non risulta accoglibile, in quanto una riduzione temporale del divieto depotenzierebbe l'obiettivo perseguito dalla misura di garantire l'assoluta neutralità e terzietà dei componenti.

⁹⁴ Cfr. Corte costituzionale sentenza n. 401 del 2007, cit.

⁹⁵ Cfr. ad esempio, l'articolo 22, comma 8, della L. R. della Regione Lombardia 4 aprile 2012, n. 6, il quale dispone che "Al fine di garantire i principi di terzietà e parità di trattamento, nel caso in cui gli enti locali aderenti alle agenzie per il trasporto pubblico locale che affidano i servizi possiedano partecipazioni all'interno delle società di gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, le agenzie nominano le commissioni aggiudicatrici delle procedure per l'affidamento in modo che la maggioranza dei commissari sia formata da esperti esterni all'agenzia e agli enti locali partecipanti, dotati di requisiti di professionalità, competenza ed indipendenza individuati dalla Regione".

Delibera n. 66/2014

Bilancio di previsione 2014 Pluriennale 2014-2016 – Quinta variazione

L'Autorità, nella sua riunione del 29 settembre

- VISTO** l'art. 37 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTO** in particolare il comma 6, lett. b), del citato art. 37, in materia di contributo dei gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati;
- VISTO** il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità, approvato con delibera n. 1/2013 del 16 ottobre 2013;
- VISTO** il Regolamento concernente la disciplina contabile (di seguito: Reg. contabilità), approvato con delibera dell'Autorità n. 1/2013 del 12 dicembre 2013;
- VISTO** il Bilancio di previsione per l'esercizio 2014 e pluriennale 2014-2016 dell'Autorità, approvato con delibera n. 11/2013, del 19 dicembre 2013, e tenuto conto delle delibere di variazione di bilancio nel frattempo intervenute;
- VISTO** il Rendiconto del bilancio relativo all'esercizio 2013, esaminato nella riunione del Consiglio del 3 aprile 2014;
- CONSIDERATO** che, in relazione all'incremento del personale immesso nei ruoli, risulta necessario assicurare l'acquisizione di beni e servizi riguardanti:
- a) le spese di acquisto di materiale di informazione e documentazione e di consultazione delle banche dati on line, incrementando a tal fine il relativo stanziamento del Bilancio 2014 per un importo di € 30.000,00, al capitolo n. 405;
 - b) le spese d'ufficio di stampa e di cancelleria, incrementando a tal fine il relativo stanziamento del Bilancio 2014, per un importo di € 30.000,00, al capitolo n. 406;
- CONSIDERATO** altresì che in data 5 agosto 2014 l'Agenzia del Demanio ha assegnato all'Autorità porzione dell'immobile, di proprietà dello Stato, sito in Roma – Piazza Mastai n. 11, al fine di stabilirvi i nuovi Uffici in Roma dell'Autorità, e che in relazione a tali uffici, oltre che i lavori di manutenzione già in corso, occorre assicurare l'attivazione dei servizi di fonia e connessione dati, il noleggio delle attrezzature d'ufficio e servizi vari, nonché provvedere a disporre il trasloco degli uffici dell'Autorità

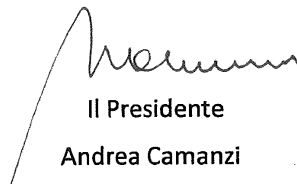
- dall'attuale ubicazione presso la sede dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in Roma – Piazza Verdi n. 6;
- RILEVATA** pertanto l'urgenza, al fine di assicurare con immediatezza l'operatività di tali nuovi uffici, di incrementare gli stanziamenti dei seguenti capitoli del bilancio:
- a) n. 408, per un importo di € 130.000,00, al fine di garantire i servizi di fonia, Internet e di connessione dati;
 - b) n. 413, per un importo di € 70.000,00, al fine di assicurare l'approvvigionamento, mediante noleggio, delle attrezzature d'ufficio (fotocopiatrici, stampanti, ecc.) e altri servizi;
- RITENUTO** possibile finanziare le variazioni in aumento dei capitoli di spesa di cui sopra, ammontanti a complessivi € 260.000,00, mediante storno di bilancio per pari importo dal capitolo n. 407, relativo alla Convenzione con il Politecnico di Torino per spazi ed infrastrutture;
- VERIFICATO** che, con la variazione di bilancio appena illustrata, viene mantenuto l'equilibrio del bilancio di previsione 2014 dell'Autorità, che, ad oggi ed a seguito della presente variazione, pareggia per € 21.048.673,92 in termini di competenza ed € 21.837.393,81 in termini di cassa;
- DATO ATTO** inoltre che tale variazione modifica anche il Bilancio Pluriennale riferito all'anno 2014, in considerazione del fatto che gli stanziamenti previsti nel Bilancio Pluriennale per il primo anno corrispondono a quelli del Bilancio di Previsione annuale di competenza;
- VISTO** l'art. 7, comma 2, del Reg. contabilità, ai sensi del quale le variazioni di bilancio « (...) sono adottate con deliberazione del Consiglio su proposta del Segretario Generale, sentito il Collegio dei revisori dei conti»;
- DATO ATTO** del parere positivo del Collegio dei Revisori dei conti (verbale relativo alla seduta del 18 settembre 2014);

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, la variazione al Bilancio di previsione 2014 di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un importo complessivo ammontante ad € 260.000,00 in aumento ed in diminuzione;
2. di demandare al competente ufficio l'adozione dei necessari provvedimenti attuativi, ivi compresa l'esecuzione di tutti gli adempimenti tecnici e contabili volti alla concreta acquisizione dei beni e servizi descritti in narrativa.

Torino, 30 settembre 2014



Il Presidente
Andrea Camanzi

Delibera n. 74/2014

**Regolamento per la disciplina dell'orario di lavoro e del servizio sostitutivo di mensa.
Approvazione**

L'Autorità, nella sua riunione del 10 novembre 2014

VISTO l'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);

VISTO il Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, approvato con Delibera n. 1 del 16 ottobre 2013;

VISTO il Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale approvato con Delibera n. 4 del 31 ottobre 2013;

RITENUTO di disciplinare con apposito Regolamento, con decorrenza 15 novembre 2014, l'orario di lavoro e del servizio sostitutivo di mensa (di seguito Regolamento), attesa – riguardo a quest'ultimo – l'impossibilità di attivare un servizio di mensa in gestione diretta;

VISTO l'art. 5, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai sensi del quale il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, non può superare quello nominale di 7,00 euro;

RITENUTO che la fruizione del servizio sostitutivo della mensa decorra, per il personale a tempo indeterminato, dal 1 luglio 2014 o, se successiva, dalla data di immissione in servizio presso l'Autorità e, per quello a tempo determinato, decorra dalla data di immissione in servizio;

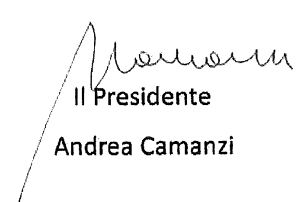
VISTO il Regolamento allegato alla presente sub A);

su proposta del Segretario Generale

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento quale risulta dall'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento con decorrenza 15 novembre 2014;
2. che, relativamente alla fruizione del servizio sostitutivo di mensa, essa decorra, per il personale a tempo indeterminato, dal 1 luglio 2014 o, se successiva, dalla data di immissione in servizio presso l'Autorità e, per quello a tempo determinato, dalla data di immissione in servizio.

Torino, 10 novembre 2014


Il Presidente

Andrea Camanzi

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ORARIO DI LAVORO E DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA

Sommario

Art. 1 – Ambito d'applicazione e norma di rinvio	
Art. 2 – Orario di servizio e orario di lavoro	
Art. 3 – Prestazioni di lavoro straordinario	
Art. 4 – Rilevazione delle presenze	
Art. 5 – Assenza temporanea dal servizio e permessi brevi	
Art. 6 – Ferie, festività soppresse, permessi retribuiti.....	
Art. 7 – Servizio sostitutivo della mensa	
Art. 8 – Decorrenza	

Art. 1 – Ambito d'applicazione e norma di rinvio

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano al personale dell'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità), anche di qualifica dirigenziale, con rapporto di lavoro a tempo pieno, di durata indeterminata o determinata. Si applicano, altresì, al personale posto in posizione di comando presso l'Autorità.

2. Per il personale a tempo parziale le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano in quanto compatibili con quelle di cui all'art. 27 del Regolamento concernente il trattamento economico e giuridico del personale dell'Autorità.

3. Per quanto non espressamente disciplinato, si applicano le disposizioni di cui al Regolamento concernente il trattamento economico e giuridico del personale dell'Autorità.

4. I dirigenti sono responsabili dei risultati dei progetti ad essi affidati. A tal fine, la timbratura ha rilevanza esclusivamente al fine di verificare la presenza in servizio o la fruizione di giorni di ferie, malattia ecc. e per la verifica della sussistenza del diritto al buono pasto.

Art. 2 – Orario di servizio e orario di lavoro

1. L'orario di servizio dell'Autorità è compreso tra le ore 8:00 e le ore 20:00 di ciascun giorno lavorativo, dal lunedì al venerdì. Eventuali deroghe, per motivate esigenze di funzionalità dei servizi, possono essere definite dal Consiglio o dai dirigenti degli Uffici.

2. L'orario di lavoro è di 37 ore e 30 minuti settimanali, si articola su cinque giorni lavorativi a settimana, dal lunedì al venerdì, come segue:

- a) in entrata, dalle ore 8:30 alle ore 10:00;
- b) in uscita dalle ore 16:30 alle ore 18:00;
- c) con obbligo di presenza per almeno tre ore tra le ore 8:30 e le 13:00 e almeno tre ore tra le 13:30 e le 18:00;

Allegato alla delibera n. 74 del 10 novembre 2014



d) fra il servizio prestato al mattino e quello prestato al pomeriggio deve essere osservato un intervallo minimo di almeno trenta minuti e massimo di due ore.

3. Ai sensi dell'art. 25 comma 3 del Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità, in relazione ad obiettive necessità funzionali, il normale orario di lavoro può essere modificato per particolari categorie di dipendenti, anche richiedendone la reperibilità nei giorni non lavorativi.

4. Al di fuori dei casi di cui al precedente comma 3, non è computabile ad alcun titolo il servizio prestato prima delle ore 8,00 ed il dipendente comunica all'Ufficio Affari generali, amministrazione e personale qualsiasi assenza dal servizio non previamente concordata entro le 9,30 del giorno lavorativo interessato.

Art. 3 – Prestazioni di lavoro straordinario

1. I dipendenti delle carriere dei funzionari e degli operativi prestano il proprio servizio anche oltre l'orario normale di lavoro quando eccezionali e comprovate esigenze lo richiedano.

2. Le prestazioni di lavoro straordinario sono preventivamente autorizzate dal responsabile dell'Ufficio al quale è assegnato il dipendente.

3. Esse sono retribuite o possono essere compensate secondo quanto previsto dall'art. 26 comma 2 del Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità, rispettivamente ai commi 2 e 3.

Art. 4 – Rilevazione delle presenze

5. Il rispetto dell'orario di lavoro è certificato dal sistema di rilevazione automatizzata delle presenze e verificato dal responsabile dell'Ufficio al quale è assegnato il dipendente interessato.

6. I dipendenti sono tenuti a registrare ogni entrata ed uscita dalla sede di lavoro presso i terminali marcatempo e attraverso l'utilizzo dell'apposito tesserino magnetico personale.

7. Entrata e uscita dalla sede di lavoro devono essere registrate anche in ogni caso di allontanamento temporaneo dal servizio al di fuori del periodo di pausa di cui all'art. 2 comma 2.

Art. 5 – Assenza temporanea dal servizio e permessi brevi

1. Al di fuori del periodo di pausa di cui all'art. 2 comma 2, ogni assenza temporanea dal servizio deve essere preventivamente autorizzata dal responsabile dell'Ufficio al quale è assegnato il dipendente interessato.



Allegato alla delibera n. 74 del 10 novembre 2014

2. Permessi brevi per motivi personali della durata massima di un'ora devono essere autorizzati dal Responsabile dell'Ufficio al quale è assegnato il dipendente e devono essere recuperati entro il mese successivo a quello della fruizione.

Art. 6 – Ferie, festività soppresse, permessi retribuiti

1. La disciplina delle ferie, delle festività soppresse e dei permessi retribuiti è quella di cui, rispettivamente, agli articoli 28, 29 e 30 del Regolamento concernente il trattamento economico e giuridico del personale.

2. Il godimento delle ferie, delle festività soppresse e dei permessi retribuiti deve essere preventivamente autorizzato dal Responsabile dell'Ufficio al quale è assegnato il dipendente e può essere limitato per motivi di servizio.

Art. 7 – Servizio sostitutivo della mensa

1. Il servizio sostitutivo della mensa è assicurato attraverso l'erogazione di buoni pasto del valore nominale di euro 7,00. I buoni pasto non sono cedibili, né commerciabili, né convertibili in denaro e possono essere utilizzati soltanto per usufruire del servizio sostitutivo di mensa presso gli esercizi convenzionati.

2. I dipendenti hanno diritto ad un buono pasto per ogni giorno di lavoro nei giorni in cui prestano attività lavorativa per almeno sei ore complessive. Il buono pasto non è erogato nei giorni di trasferta o missione.

3. L'Ufficio Affari generali, amministrazione e personale verifica per ogni mese, a consuntivo, il diritto all'attribuzione dei buoni pasto. L'erogazione dei buoni pasto viene effettuata, di norma, entro la fine del primo mese successivo a quello di riferimento.

4. I buoni pasto sono custoditi dal Cassiere dell'Autorità e consegnati dallo stesso o da un suo delegato ai dipendenti assegnati alla sede di Torino. La consegna dei buoni pasto ai dipendenti assegnati agli uffici di Roma avviene tramite il Consegnatario dei locali di Piazza Mastai o suo delegato.

5. All'atto della consegna il numero di buoni pasto distribuito ad ogni dipendente ed il numero di serie progressivo stampigliato sugli stessi sono annotati su appositi moduli, controfirmati per ricevuta dal dipendente o da un suo delegato.

Art. 8 – Decorrenza

1. La presente disciplina si applica a partire dal 15 novembre 2014.

Torino, 10 novembre 2014



Il Presidente
Andrea Camanzi

Allegato alla delibera n. 74 del 10 novembre 2014

Delibera n. 77/2014

Bilancio di previsione 2015 Pluriennale 2015-2017 – Approvazione

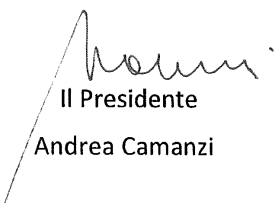
L'Autorità, nella sua riunione del 27 novembre

- VISTO** l'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTO** in particolare il comma 6, lett. b), del citato art. 37, in materia di contributo dei gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati;
- VISTO** il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità, approvato con delibera n. 1/2013 del 16 ottobre 2013;
- VISTO** il Regolamento concernente la disciplina contabile (di seguito: Reg. contabilità), approvato con delibera dell'Autorità n. 1/2013 del 12 dicembre 2013;
- VISTA** la Pianta organica dell'Autorità, approvata con delibera n. 2/2013 del 16 ottobre 2013;
- CONSIDERATO** che il progetto di bilancio presentato dal Segretario Generale è rispondente agli indirizzi del Consiglio forniti per la predisposizione del bilancio di previsione 2015;
- ACQUISITO** in data 5 novembre 2014, in applicazione dell'art. 5, comma 2, del Reg. contabilità, il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti sul progetto di bilancio;
- RITENUTO** di dover approvare il bilancio di previsione per l'anno 2015 e pluriennale 2015-2017

DELIBERA

1. di approvare il bilancio di previsione per l'anno 2015 e pluriennale 2015-2017 di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la Relazione illustrativa del bilancio di previsione per l'anno 2015 e programmatica per il triennio 2015-2017 di cui all'Allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Torino, 27 novembre 2014



Il Presidente
Andrea Camanzi

BILANCIO DI PREVISIONE 2015

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PAGINA BIANCA

Preconsuntivo 2014

PAGINA BIANCA